Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 312

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 novembre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510!
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1978.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del C.T. « Fante ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale in data 3 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 ottobre 1969, dal quale risulta che l'unità, proveniente dalla Marina americana col nominativo di C.T. Walker, è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con decorrenza 2 luglio 1969, con la classifica e nominativo di C.T. « Fante »;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 6048 in data 31 maggio 1978 del Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il cacciatorpediniere « Fante », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° maggio 1978.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1978
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 281

(8302)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1978.

Disposizioni aggiuntive all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 1975, concernente l'equipollenza di titoli finali di studio conseguiti da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153;

Veduto il decreto ministeriale 1° febbraio 1975, concernente l'equipollenza di titoli finali di studio conseguiti da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale;

Ritenuta la necessità, per una più esatta rispondenza della presente normativa alle finalità sociali ispiratrici della legge citata, di integrare la dichiarazione di equipollenza con un giudizio o votazione;

Considerato che il Ministero degli affari esteri, interpellato in merito, ha espresso, con nota prot. n. 095/GS/AF del 3 gennaio 1978, parere favorevole;

Decreta:

All'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 1975 viene aggiunto il seguente comma finale:

« Il provveditore agli studi esprimerà un giudizio o votazione finale corrispondente a quello attribuito nelle scuole italiane, sulla base dei giudizi e votazioni conseguiti nel Paese a cui il titolo si riferisce e dei risultati delle eventuali prove integrative, di cui al successivo art. 9, superate. Le dichiarazioni di equipollenza già rilasciate dovranno, su richiesta degli interessati, essere integrate dal giudizio o votazione finale ».

Roma, addì 20 luglio 1978

Il Ministro: PEDINI

(8273)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1978.

Autorizzazione alla produzione e alla vendita di diidrocodeina base.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1977, con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1978 dalle ditte debitamente autorizzate;

Viste le istanze delle ditte S.I.F.A.C. S.p.a. e Salars S.p.a. che hanno chiesto l'autorizzazione alla fabbricazione nel corso dell'anno 1978 di ulteriori quantitativi di diidrocodeina base;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una assegnazione suppletiva di diidrocodeina base;

Visto l'art. 31 della citata legge 22 dicembre 1975 n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi di diidrocodeina base già assegnati con il decreto di cui alle premesse:

1) la ditta S.I.F.A.C. S.p.a., via Robbio n. 29, Confienza (Pavia), è autorizzata alla fabbricazione e vendita nel corso dell'anno 1978 di diidrocodeina base kg 50;

2) la ditta Salars S.p.a., via S. Francesco n. 5, Camerlata (Como), è autorizzata alla fabbricazione e vendita nel corso dell'anno 1978 di diidrocodeina base kg 150.

Roma, addì 21 luglio 1978

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(8256)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1978.

Approvazione del piano tecnico SIP n. 036/C « Cavo telefonico Parma-La Spezia ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante la istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, e successive modificazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594 e quelle aggiuntive approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427 e con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803;

Visto il piano tecnico n. 036/C « Cavo telefonico Parma-La Spezia » presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e della automazione espresso nella 3ª adunanza tenuta il 29 ottobre 1976 sul citato piano tecnico;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1416ª adunanza tenuta il 20 luglio 1977 sul citato piano tecnico;

Decreta:

E' approvato alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, il piano tecnico SIP n. 036/C « Cavo telefonico Parma-La Spezia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1978

Il Ministro: GULLOTTI

(8494)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1978.

Modalità tecniche di attuazione della lotteria Italia, manifestazione 1978.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/80816 del 20 luglio 1978, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1978 alla manifestazione televisiva denominata « Io e la Befana », organizzata, nella sua piena competenza, dalla Rai - Radiotelevisione italiana, in programma per il periodo dal 1° ottobre 1978 al 6 gennaio 1979;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 del sopracitato regolamento generale delle lotterie nazionali, occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'attuazione della lotteria Italia, manifestazione 1978, e le altre disposizioni occorrenti per la effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria Italia, manifestazione 1978, abbinata alla manifestazione televisiva « Io e la Befana » organizzata dalla Rai - Radiotelevisione italiana, si concluderà il giorno 6 gennaio 1979.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 90 serie di centomila biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BI, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CI, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DI, DL, DM.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno in Roma il giorno 6 gennaio 1979 alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del citato regolamento generale delle lotterie nazionali.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 1979 come sopra stabilita, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, sullo stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con i nomi dei sei concorrenti finalisti partecipanti alla manifestazione televisiva « Io e la Befana ».

All'abbinamento si procederà nel modo seguente:

in un'urna saranno immessi sei astucci contenenti gli estremi dei primi sei biglietti estratti vincenti. In un'altra urna saranno immessi sei astucci contenenti i nomi dei sei concorrenti finalisti.

Dall'urna dei biglietti e da quella dei sei finalisti sarà poi estratto contemporaneamente un astuccio. Si avrà così l'abbinamento di un biglietto con un finalista.

I sei biglietti seguiranno la sorte dei sei finalisti per l'assegnazione dei primi sei premi secondo la graduatoria comunicata dalla Rai.

Qualora a conclusione della manifestazione televisiva non fosse possibile ottenere una graduatoria di finalisti atta a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi il cui importo è graduato secondo l'ordine di classifica dei sei finalisti, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti ai finalisti eventualmente classificati.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria Italia 1978 verrà ripartita in tre categorie.

Il primo premio della prima categoria è di lire 300 milioni. L'entità degli altri premi di prima categoria e il numero e l'entità dei premi di seconda e di terza categoria saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria Italia, manifestazione 1978, cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 31 dicembre 1978. E' data facoltà però agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti e annullati, nonché dei relativi elaborati-statistico-contabili, al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Roma entro le ore 12 del 4 gennaio 1979.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 9 del giorno 6 gennaio 1979.

Art. 9.

Il dott. Armando Castana, dirigente superiore del Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento generale delle lotterie nazionali.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1978
Registro n. 35 *Finanze, foglio n.* 327

(8493)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1978.

Ampliamento delle categorie di atti ammessi al pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Vista la tariffa allegato *A*, parte prima, annessa al predetto decreto presidenziale, nella quale sono indicati gli atti e i documenti soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine;

Visto il proprio decreto 7 giugno 1973, n. 415605, con il quale sono state determinate le categorie di atti e documenti per i quali può essere consentito, su richiesta degli interessati, il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario in luogo dell'uso esclusivo della carta bollata;

Ritenuta l'opportunità di ampliare le categorie di atti e documenti che possono assolvere il tributo di bollo in modo straordinario;

Decreta:

Art. 1.

Per i ricorsi per ingiunzione e per gli atti di precetto può essere consentito, su richiesta dell'interessato, il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario, mediante marche da bollo per atti giudiziari.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

(8345)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1978

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ribo - Apparecchiature industriali di pulizia, in Villanova di Castenaso.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di motori elettrici di origine e provenienza U.S.A. la ditta Ribo, in Villanova di Castenaso, ha effettuato un pagamento an-

ticipato di $ U.S.A. 26.861,73 di cui al mod. *B*-Import n. 3881301 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Bologna in data 11 gennaio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 27 febbraio e 7 agosto 1974 con un ritardo, quindi, di diciassette e centosettantotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 133811 del 2 giugno 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare i suddetti ritardi imputandoli a contestazioni sorte con lo spedizioniere nonchè agli scioperi dei marittimi;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 23 maggio 1975 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto non corredati da alcuna documentazione giustificativa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ribo, in Villanova di Castenaso, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Bologna nella misura del 5 % di $ U.S.A. 26.861,73 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(8420)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1978.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Oristano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Oristano;

Vista la nota n. 7735 del 16 agosto 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Oristano fa presente la necessità di nominare, quale presidente della commissione provinciale per il collocamento di Oristano, in sostituzione del dott. Bruno Segretario, il dott. Bruno Angelo Arras, attuale direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Oristano;

Decreta:

Il dott. Bruno Angelo Arras è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Oristano, in sostituzione del dott. Bruno Segretario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8606)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1978.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna;

Vista la nota n. 12789 dell'11 agosto 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ravenna fa presente la necessità di nominare quale presidente della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna, in sostituzione del dott. Sergio Lezza, il dott. Armando Minervini, attuale direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ravenna;

Decreta:

Il dott. Armando Minervini è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna, in sostituzione del dott. Sergio Lezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8605)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1978.

Sostituzione del presidente e del vice presidente della commissione regionale per la manodopera agricola della Lombardia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1975, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Lombardia;

Visto il telestato n. 1674 del 12 ottobre 1978, con il quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano fa presente la necessità di nominare, quale presidente e vice presidente della citata commissione, in sostituzione del dott. Vito Nicosia e della dott.ssa Gabriella Nava Gandini, trasferiti ad altre sedi, il dott. Isidoro Alberti, attuale direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano e la dott.ssa Renata Maderna Invernizzi, vice direttore dello stesso ufficio;

Decreta:

Il dott. Isidoro Alberti e la dott.ssa Renata Maderna Invernizzi sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente della commissione regionale per la manodopera agricola della Lombardia, in sostituzione del dott. Vito Nicosia e della dott.ssa Gabriella Nava Gandini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8351)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale n. 11/192 in data 31 marzo 1978, con il quale è stata tra l'altro costituita la commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dei trasporti - Direzione generale della aviazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con cui è stato approvato il regolamento per dette elezioni, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Vista l'istanza in data 12 settembre 1978 con la quale il segretario capo Massoni rag. Vezio ha chiesto al sig. presidente della commissione elettorale centrale di essere esonerato dall'incarico di membro della commissione elettorale centrale per motivi di salute;

Considerata l'opportunità di accogliere tale istanza e quindi la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il tecnico capo Laghi Angelo è nominato membro della commissione elettorale centrale in sostituzione del segretario capo Massoni Vezio, dimissionario.

Roma, addì 18 ottobre 1978

Il Ministro: COLOMBO

(8651)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1978.

Autorizzazione alla S.p.a. Setramar, in Ravenna, ad ampliare il proprio magazzino generale esercitato nel porto di Ravenna, con due capannoni metallici di nuova costruzione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1971, con il quale la S.p.a. International Docks, con sede in Ravenna, via D'Alaggio n. 13, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare nel porto di Ravenna un magazzino generale, per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1975, con il quale, a seguito di cambiamento della denominazione sociale, l'autorizzazione concessa alla S.p.a. International Docks è stata confermata alla S.p.a. Setramar, con sede in Ravenna, via Classicana n. 95;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Setramar ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con due capannoni metallici con pensilina centrale, di nuova costruzione, per una superficie complessiva di mq 9000, da destinare al deposito di cereali, farine, rinfuse in genere ed altre merci, nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 304 del 25 luglio 1977, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ravenna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo dell'istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Setramar, con sede in Ravenna, via Classicana n. 95, è autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale, esercitato nel porto di Ravenna, con due capannoni metallici, con pensilina centrale, di nuova costruzione.

Gli impianti suddetti, della superficie complessiva di mq 9000, e comunque meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto, sono destinati al deposito di cereali, farine, rinfuse in genere ed altre merci, nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate negli impianti di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per i magazzini generali.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la S.p.a. Setramar deve prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 8.000.000 (otto milioni) a lire 30.0000.000 (trenta milioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro delle finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(8653)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1978.

Abilitazione alla Cassa di risparmio di Cento a contrarre prestiti con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi del cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1978, che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 27 febbraio 1978, con la quale la Cassa di risparmio di Cento ha chiesto l'abilitazione a contrarre prestiti con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio;

Visto il bilancio della Cassa di risparmio di Cento al 31 dicembre 1977;

Vista l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia in data 15 marzo 1978 in ordine all'assunzione di un prestito in valuta estera che la Cassa di risparmio di Cento dovrà destinare al C.I.C.A. (Consorzio interprovinciale cooperative agricole) di Bologna;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate dalla Cassa di risparmio di Cento sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Cento è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(8599)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1978.

Determinazione dell'indennità di carica del presidente dell'Istituto per il credito sportivo.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, concernente la costituzione dell'Istituto per il credito sportivo;

Visto lo statuto dell'istituto stesso, approvato con decreto ministeriale 2 novembre 1959, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Ravvisata l'opportunità di determinare l'indennità di carica del presidente dell'Istituto per il credito sportivo ragguagliandola a quella indicata dal Ministero del tesoro (nota n. 213166/40 del 7 agosto 1978) per i presidenti degli istituti di credito similari;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1978, l'indennità di carica del presidente dell'Istituto per il credito sportivo è determinata in L. 12.000.000 (dodicimilioni) annue lorde, comprensive di qualsiasi altro emolumento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1978

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
PASTORINO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(8650)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1978.

Abilitazione alla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno a contrarre prestiti con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi del cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978, che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 3 aprile 1978, con la quale la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno ha chiesto l'abilitazione a contrarre prestiti con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio;

Visto il bilancio della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno al 31 dicembre 1977;

Visto il certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona il 9 agosto 1978;

Vista l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia in data 3 aprile 1978, in ordine all'assunzione di prestiti in valuta estera che la Cassa di risparmio di Ve-

rona, Vicenza e Belluno dovrà destinare al CR.I.ST.A.L. (Consorzio interprovinciale settore abitazioni lavoratori) di Bologna;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(8601)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1978.

Rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 1 del proprio decreto in data 26 maggio 1978, con il quale le elezioni sono state indette per il 28 ottobre 1978;

Visto il decreto 2 ottobre 1978, con il quale le elezioni stesse sono state rinviate al 10 dicembre 1978;

Visto il telex n. 1279 del 31 ottobre 1978, con il quale l'ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione ha chiesto a tutte le amministrazioni di rinviare le elezioni al 25 marzo 1979, in considerazione dell'imminente scadenza dei termini procedurali e della prevedibile intempestività dell'approvazione delle modifiche al regolamento predetto;

Decreta:

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia sono indette per il giorno 25 marzo 1979.

Roma, addì 3 novembre 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(8782)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nell'elenco allegato al decreto ministeriale 15 luglio 1977, relativo alla «Nomina di revisori ufficiali dei conti per la prima sessione dell'anno 1976», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1977, deve essere apportata la seguente rettifica:

alla pag. 5579 al n. 189, dove è scritto «Micheletta Paolo, nato il *9 settembre 1938*», leggasi: «Micheletta Paolo, nato l'*11 settembre 1939*».

(8725)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo a richieste di riconoscimento della qualifica di «costitutore» di varietà di viti

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione I Prod., gli interessati possono prendere visione della richiesta di riconoscimento della qualifica di «costitutore» di varietà di viti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, avanzata dalla stazione sperimentale agraria-forestale di S. Michele all'Adige relativa alla varietà di viti per uva da vino «Rebo».

(8566)

Proposta di modificazione all'art. 9 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Trentino».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Trentino» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 2 settembre 1971, propone che sia modificato l'art. 9 del testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Trentino»

Art. 9. — I vini «Trentino» Cabernet, Merlot, Pinot Nero, Lagrein e Marzemino provenienti da uve che assicurino una gradazione alcoolometrica complessiva minima naturale di 0,5 gradi superiore a quella prevista dal precedente art. 5 e siano immessi al consumo con una gradazione alcoolica minima complessiva di 0,5 gradi superiore a quella prevista dal precedente art. 6, qualora abbiano subito un invecchiamento di almeno due anni, possono fregiarsi della menzione «Riserva».

Il Trentino Vino Santo, non potrà essere immesso al consumo se non dopo aver superato un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni.

Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

(8567)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi del 3 novembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	835,80	835,80	835,90	835,80	835,60	835,80	835,70	835,80	835,80	835,80
Dollaro canadese	714,50	714,50	714 —	714,50	714,45	714,50	714,10	714,50	714,50	714,50
Franco svizzero	516,57	516,57	517 —	516,57	517,40	516,17	516,10	516,57	516,57	516,50
Corona danese	160,56	160,56	160,50	160,56	160,46	160,56	160,69	160,56	160,56	160,55
Corona norvegese	166,80	166,80	167,50	166,80	166,80	166,80	166,86	166,80	166,80	166,80
Corona svedese	192,92	192,92	193 —	192,92	193,02	192,92	193,08	192,92	192,92	192,80
Fiorino olandese	410,30	410,30	410,50	410,30	410,60	410,30	410,60	410,30	410,30	410,30
Franco belga	28,28	28,28	28,35	28,28	28,30	28,28	28,2980	28,28	28,28	28,30
Franco francese	195 —	195 —	197 —	195 —	194,78	195 —	194,75	195 —	195 —	195 —
Lira sterlina	1655,50	1655,50	1656 —	1655,50	1654,90	1655,50	1655 —	1655,50	1655,50	1655,50
Marco germanico	442,80	442,80	442 —	442,80	442,45	442,80	442,75	442,80	442,80	442,75
Scellino austriaco	60,47	60,47	60,70	60,47	60,55	60,47	60,55	60,47	60,47	60,50
Escudo portoghese	18,20	18,20	18,20	18,20	18,35	18,20	18,25	18,20	18,20	18,20
Peseta spagnola	11,75	11,75	11,79	11,75	11,76	11,65	11,7750	11,75	11,75	11,75
Yen giapponese	4,45	4,45	4,46	4,45	4,45	4,45	4,4460	4,45	4,45	4,45

Media dei titoli del 3 novembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,225
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,750
» 5 % (Ricostruzione)	99,400
» 5 % (Città di Trieste)	99,625
» 5 % (Beni esteri)	99,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,300
» 5,50 % » » 1968-83	83,100
» 5,50 % » » 1969-84	81,225
» 6 % » » 1970-85	79,700
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	76,175
» 9 % » » 1975-90	83,875
» 9 % » » 1976-91	83,475
» 10 % » » 1977-92	88 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	84 —

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,325
» » » » 1-10-1979	101,250
» » » » 1- 1-1978/80	100,625
» » » » 1- 3-1978/80	100,550
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,125
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,900
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,425
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,675
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,625
» » » 10 % 1- 1-1981	95,225
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,200
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,625
» » » 12 % 1- 4-1982	98,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 novembre 1978

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	835,75
Dollaro canadese	714,30
Franco svizzero	516,335
Corona danese	160,625
Corona norvegese	166,83
Corona svedese	193 —
Fiorino olandese	410,45
Franco belga	28,289
Franco francese	194,875
Lira sterlina	1655,25
Marco germanico	442,775
Scellino austriaco	60,51
Escudo portoghese	18,225
Peseta spagnola	11,762
Yen giapponese	4,448

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi » della carriera direttiva.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato e la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuto di dover indire un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alla qualifica di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione predetta;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

I vincitori del predetto concorso saranno destinati alle seguenti sedi di servizio:

Adria	posti n. 1
Bari	» » 1
Cagliari	» » 1
Catania	» » 1
Torino	» » 1

Uno dei posti suddetti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati con le qualifiche sottoindicate appartenenti alle carriere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in possesso del titolo di studio previsto dal successivo art. 2, lettera *a*):

dirigente amministrativo o dirigente lavorazioni o dirigente manutenzioni e impianti;

capo revisore o capo reparto lavorazioni o capo officina;

interprete traduttore principale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, della laurea in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, nonché del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34/A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

l'eventuale recapito, contenente le indicazioni come sopra specificate, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'università presso la quale è stato conseguito;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'università presso la quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

le cinque sedi di servizio menzionate nel precedente articolo 1, cui desiderano, in ordine di preferenza, essere assegnati in caso di nomina.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titoli di studio:

1) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Le suddette copie dovranno essere autenticate con le modalità di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o di distruzione dei diplomi, il candidato dovrà presentare i documenti sostitutivi previsti dalle vigenti disposizioni, rilasciati dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonché la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Ai fini dell'espletamento della seconda prova scritta, le tre buste che la commissione esaminatrice predisporrà per il sorteggio previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, conterranno, ciascuna, tre temi vertenti, rispettivamente, sulle materie indicate nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato programma, su cui, a scelta del candidato, si svolgerà la prova stessa.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso la Direzione Generale dei Monopoli di Stato, via della Luce n. 34/A-bis, nei giorni 22 e 23 gennaio 1979.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30, di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito, si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonché gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati ispettori in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.602.300, parametro 218, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e 16 aprile 1977, n. 116, dell'indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di dipendenti civili di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

I vincitori saranno assegnati ad una delle sedi di servizio di cui al precedente art. 1, tenendo conto del posto occupato in graduatoria e dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina ad ispettore dovranno permanere nella sede cui saranno assegnati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1978
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 233

ALLEGATO *A*

(rif. art. 2, lettera *b*) del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di un anno, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1 e la legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), nonché per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento militare indicate con decreto del Ministro della difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purché complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

6) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375) o per la lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467), per i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135), per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 (legge 23 marzo 1952, n. 207; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, numero 1550), per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654), per i mutilati e invalidi di guerra alto atesini di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e 24 novembre 1961, n. 1298.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di guerra con minorazioni ascritte:

I) alla nona e decima categoria della tabella A, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

II) alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

III) alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539).

Ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi per servizio affetti dalle menomazioni descritte ai precedenti punti I e III, per gli invalidi di guerra, con le eccezioni ivi citate;

c) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i sordomuti, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 308 e della legge 2 aprile 1968, n. 482;

e) per i profughi in stato di disoccupazione. Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

f) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e categorie equiparate;

g) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851 e categorie equiparate;

h) per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *B*
(rif. art. 2, lettera *b*) e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA O PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o corrispondenti, gli appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori secondo le percentuali e le modalità previste dall'art. 12 della citata legge (precedenza).

Nei concorsi a posti delle carriere esecutive o corrispondenti, gli appartenenti alle suddette categorie hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età e alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e di quella degli idonei.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, e dell'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, il beneficio della precedenza non è applicabile nei concorsi a posti della carriera di concetto, ruolo tecnico, ed il beneficio della elevazione del limite massimo di età non è applicabile, per gli appartenenti alle citate categorie, nei concorsi a posti della carriera esecutiva, ruolo tecnico.

Ai fini dell'applicazione dei benefici in argomento, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadisco dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra alto atesini, nonchè i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del Tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonché la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonché la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) orfani:

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugosalvia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto atesini nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958 n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) vedove non rimaritate dei caduti:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) profughi:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra, o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno pordurre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482; tale certificato dovrà essere necessariamente presentato ai fini dell'applicazione del beneficio della precedenza;

5) cittadini deportati o internati:

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2) lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

7) madri e sorelle dei caduti:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) decorati e feriti in combattimento:

gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.:

coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa;

10) perseguitati razziali:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando;

12) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico o ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonché la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà d'ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova* (comune a tutti i candidati)

Scienza delle costruzioni:

Statica applicata Equilibrio dei corpi vincolati Travature reticolari Diagrammi di sollecitazioni nelle travi Deformazione, resistenza, coefficiente di sicurezza Fondamenti della teoria dell'elasticità Sistemi elastici piani Resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici e composte Linea elastica di travi rettilinee Teoremi generali sul lavoro di deformazione Ellisse di elasticità Variazioni termiche Spostamenti impressi Cedimenti.

2ª *Prova* (lettera *A*, o *B*, o *C* a scelta del candidato)

A) Calcolo delle strutture in cemento armato, in cemento armato precompresso ed in acciaio per l'edilizia civile industriale (stabilimenti, silos, serbatoi, ecc.) Comportamento dei materiali e delle strutture nel campo anelastico Elementi di meccanica delle terre e spinta delle terre Muri di sostegno Analisi tecnica ed economica di un progetto statico delle strutture Tecnica delle fondazioni per l'edilizia Dinamica elastica Costruzioni in zone sismiche.

Problemi termici delle pareti esterne degli edifici in condizione di regime ed in periodo variabile Irraggiamento solare su murature e su pareti prefabbricate Isolamento termico e schermatura dall'irraggiamento solare Descrizione dei principali tipi di impianti di condizionamento d'aria e relativa incidenza sul dimensionamento delle strutture degli edifici Illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti Acustica interna degli ambienti ed attenuazione dei rumori.

Proprietà fisiche dei liquidi e fondamenti dell'idraulica Idrostatica Liquidi perfetti, viscosi, reali Problemi applicativi delle reti di condotte Moto permanente per le correnti a superficie libera Spinte di getti su superfici fisse o mobili Moto vario elastico nelle correnti in pressione Nozioni generali sugli acquedotti e sulle fognature Canali industriali Traverse Pozzi piezometrici Condotte forzate.

B) Cinematica applicata alle macchine: coppie cinematiche e meccanismi - Sistemi articolati in generale - Quadrilateri articolati e manovellismi - Giunti articolati - Resistenze passive - Resistenze del mezzo - Teoria elementare della lubrificazione - Urto - Fondamenti di dinamica applicata - Ruote di frizione, ruote dentate e ruotismi - Eccentrici - Flessibili e macchine funicolari - Frenatura - Velocità critiche flessionali e torsionali - Equilibramento dei motori a stantuffo - Calcolo del volano - Elementi della teoria della regolazione.

Princìpi generali di funzionamento delle macchine a fluido - Motori a combustione interna - Turbine a gas - Compressori - Motori a getto - Generatori di vapore, surriscaldatori, preriscaldatori, rigeneratori, refrigeranti, radiatori - Macchine a vapore: motrici alternative a turbine - Macchine idrauliche: motrici ed operatrici.

Impianti per il trasporto di materiali negli stabilimenti - Impianti di deposito: depositi all'aperto, magazzini, sili, serbatoi per liquidi e per gas.

Circuiti e reti in corrente continua - Circuiti magnetici - Circuiti in corrente alternata in regime permanente - Calcolo simbolico - Sistemi polifasi - Il campo magnetico rotante.

C) Definizione e classificazione delle macchine elettriche - Proprietà dei materiali impiegati nella costruzione delle macchine elettriche - Trasformatori - Regolatori ad induzione - Motori e generatori asincroni - Motori e generatori sincronici - Motori e generatori per corrente continua a collettore.

Generazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica - Impianti nelle centrali e nelle stazioni di trasformazione - Macchinari e servizi - Apparecchiature - Perturbazioni negli impianti elettrici e provvedimenti relativi.

Misure di differenza di potenziale, di corrente, di potenza, di fattore di potenza, di energia, di frequenza - Apparecchi registratori - Misure di resistenza, di auto e mutue induzioni, di capacità di grandezze magnetiche - Verifiche dei principali strumenti ed organi di misura - Oscillografi.

Tubi elettronici: diodo, triodo, tubi a griglia schermo - Semiconduttori e transistori - Amplificatori e generatori per segnali sinusoidali - Circuiti per segnali non sinusoidali - Modulazione - Conversione di frequenza - Sistemi di trasmissione di informazioni - Princìpi generali dei calcolatori elettronici analogici e numerici.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (con la limitazione, per quanto riguarda la seconda delle prove stesse, agli argomenti di cui alla lettera *A*), o *B*), o *C*) sui quali il candidato ha svolto la prova scritta), nonché sulle seguenti altre materie:

1) Nozioni di diritto privato, con particolare riguardo ai contratti.
2) Nozioni di contabilità di Stato.
3) Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
4) Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce n. 34/*A-bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . (1) nato a . . (provincia di . .) il . . e residente dal (2) . . in . . (c.a.p. . . . .) (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », della carriera direttiva.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (3) (per i soli candidati che abbiano superato il 35° anno di età) . . . .

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di laurea in ingegneria, specializzazione . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . . in data . . . ., nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito il . . . . . presso l'Università di . . . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6) . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7) . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di aspirare, in caso di nomina, all'assegnazione ad una delle 5 sedi di servizio appresso indicate in ordine di preferenza (9) . . . .;

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, ...

Firma (autenticata) (10)

. . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . . . . . .

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nella attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto all'elevazione di tale limite.

I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni.

Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) Indicare, in ordine di preferenza, le 5 sedi di servizio menzionate nell'art. 1 del bando di concorso.

(10) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(8735)

MINISTERO DELLA SANITA'

Cancellazione dagli elenchi nazionali dei primari, sovraintendenti e direttori sanitari per la formazione delle commissioni esaminatrici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto 28 luglio 1977, concernente l'elenco dei sovraintendenti, direttori sanitari, direttori di farmacia e dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionale e regionale, nonchè dei concorsi di assunzione, del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri;

Visto l'art. 65, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Considerato che il dott. Vito Pastore nato a Washington, il 12 maggio 1924, primario oculista presso l'ente ospedaliero di Gioia del Colle, ritualmente convocato da questo Ministero con nota del 30 gennaio 1978 a far parte della commissione esaminatrice degli esami di idoneità a primario oculista per l'anno 1976, con telegramma del 17 febbraio 1978 ha ricusato l'incarico senza giustificarne i motivi;

Decreta:

Il nominativo del dott. Vito Pastore, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, viene cancellato, per il periodo di due anni, dagli elenchi dei primari di oculistica che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e di quelle di assunzione del personale sanitario ospedaliero.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8456)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 30 giugno 1977, n. 2121, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di medico condotto vacante nella provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1976;

Visto il proprio decreto 5 aprile 1978, n. 571, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice e constatata la regolarità degli stessi;

Considerata la necessità di approvare la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Vista la legge 11 ottobre 1972, n. 9, della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Gaffuri Guglielmo	punti	57,7975	su 100
2. Horak Piergiuseppe	»	47,0000	»
3. Sindona Gerardo	»	46,2450	»
4. Malvicini Stefano	»	46,0000	»
5. Galante Bruno	»	46,5000	»
6. Ranza Francesco	»	45,7625	»
7. Romano Pasquale	»	44,0000	»
8. Collevecchio Giuseppe	»	43,0500	»
9. Sacconi Antonino	»	42,7100	»
10. Bruzzi Gian Franco	»	42,5875	»
11. Chiesolini Remo	»	42,0600	»
12. Petraglia Girolamo	»	41,8950	»
13. Arvedi Maurizio	punti	41,5000	su 100
14. Paderni Fabrizio	»	41,0200	»
15. Dieci Maria Grazia	»	41,0000	»
16. Bottani Gian Piero	»	40,1225	»
17. Barberini Francesco	»	40,0000	»
18. Bernier Giorgio	»	39,5000	»
19. Mazza Paolo	»	39,0000	»
20. Ragni Lido	»	38,1300	»
21. Castellani Roberto	»	36,0000	»
22. Ruscica Corrado	»	35,0000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 25 settembre 1978

Il medico provinciale inc.: PASQUALUCCI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 25 settembre 1978, n. 3211, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso per il conferimento del posto di medico condotto vacante in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1976;

Considerata la necessità di procedere alla nomina del vincitore del predetto concorso;

Viste le domande di partecipazione dei candidati e tenuto conto della sede chiesta nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Vista la legge 11 ottobre 1972, n. 9, della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Gaffuri Guglielmo: Podenzano;
2) Horak Piergiuseppe: Sarmato;
3) Sindona Gerardo: Castell'Arquato: 2ª condotta;
4) Malvicini Stefano: Villanova d'Arda;
5) Galante Bruno: Consorzio Ottone-Zerba;
6) Ranza Francesco: Monticelli d'Ongina: 2ª condotta;
7) Romano Pasquale: Pecorara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 25 settembre 1978

Il medico provinciale inc.: PASQUALUCCI

(8542)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. SALESI » DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(3938/S)

OSPEDALI DI CALCINATE E PALAZZOLO SULL'OGLIO

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale di Calcinate.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Calcinate (Bergamo).

(3939/S)

OSPEDALE CIVILE DI GIULIANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto medico e due posti di assistente medico di pronto soccorso;

tre posti di assistente chirurgo di pronto soccorso;

due posti di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Giulianova (Teramo).

(3940/S)

OSPEDALE CIVILE « B. EUSTACHIO » DI S. SEVERINO MARCHE

Concorso ad un posto di assistente ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Severino Marche (Macerata).

(3941/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto di geriatria;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di emodialisi;

due posti di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(3943/S)

OSPEDALE CIVILE DI TARQUINIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto laboratorista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto laboratorista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tarquinia (Viterbo).

(3944/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PADOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Padova.

(3945/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1978, n. **41.**

Modifica alla legge regionale 25 ottobre 1977, n. 63 - « Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione della incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e della quota del costo di costruzione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 9 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La tabella A/4 « Popolazione equivalente per addetto per classi e sottoclassi di attività economica » di cui al IV comma art. 4 legge regionale 28 aprile 1977, n. 63, è così modificata:

TABELLA *A/4*

POPOLAZIONE EQUIVALENTE PER ADDETTO PER CLASSI E SOTTOCLASSI DI ATTIVITA' ECONOMICA

Classi, sottoclassi di attività economica	Popolazione equivalente per addetto
—	—
Estrazione carboni fossili e torba	10—
Estrazione combustibili liquidi e gas	35—
Estrazione minerali metalliferi	40—
Estrazione altri minerali	40—
Industrie alimentari e affini (Totale)	2,05
Industria molitoria e pastificazione	1,50
Industria dolciaria	2,50
Industria conserviera	17—
Industria casearia	37—
Industria olearia	98—
Industrie alimentari varie (zuccherifici)	2,50
Industrie bevande alcooliche	2,50
Industrie bevande analcooliche	2,50
Industria del freddo	17—
Industria del tabacco	10—
Industrie tessili	5—
Industria della lana	5—
Industrie fibre dure e tess. varie	0,80
Industria vestiario e abbigliamento	0,80
Industria calzature	0,60
Industria pelli e cuoio	2—
Industria mobilio e arredamento	1—
Industria del legno	2—
Industrie metallurgiche	40—
Macchine non elettriche e carp.	2—
Apparecchi elettric. e telec.	1—
Macchine di precisione, oref.	1—
Officine meccaniche	1—
Costruzioni mezzi trasporto	1—
Lavorazioni miner. non metalliferi	37—
Industrie chimiche	42—
Derivati petrolio e carboni	40—
Industria gomme	37—
Prod. cel. tess. e fibre art.	40—
Industria carta e cartotecnica	74—
Industria polig. ed editor.	1—
Industrie foto cinematografiche	10—
Oggetti in materie plastiche	1—
Industrie manif. varie	0,40
Prod. distrib. gas	72—

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 1° agosto 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1978, n. **42.**

Soppressione degli enti comunali di assistenza e trasferimento ai comuni delle relative attribuzioni del personale e dei beni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 9 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Gli enti comunali di assistenza della Regione sono soppressi e le attribuzioni relative sono trasferite ai comuni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo spirare del sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Da tale data sono trasferiti al rispettivo comune i beni patrimoniali, compresi i rapporti giuridici pendenti, già di pertinenza degli enti comunali di assistenza, nonchè il personale da essi dipendente.

Art. 2.

Nell'esercizio delle attribuzioni ad esso trasferiti il comune può avvalersi delle procedure di erogazione di cui all'art. 11 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, ed è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato amministrativo di ciascun ECA è tenuto a portare a termine i seguenti adempimenti:

a) rilevazione della consistenza patrimoniale dell'ECA, elencazione e ricognizione dei beni, nonchè loro descrizione e catalogazione;

b) ricognizione dei rapporti giuridici pendenti e loro elencazione e descrizione separatamente per i rapporti attivi, passivi o processuali;

c) ricognizione del personale dipendente, in servizio alla data del 31 dicembre 1977 con la specificazione dei ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in godimento.

Analogamente e distintamente dovrà procedersi per quanto attiene a ciascuna delle I.P.A.B. concentrate e amministrate dall'ECA, ai sensi degli articoli 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6973.

Entro il medesimo termine ciascun ECA provvede a trasmettere copia della deliberazione di acquisizione degli accertati elementi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo, alla giunta regionale, al rispettivo comune ed alle I.P.A.B. in esso concentrate e amministrate.

Qualora il comitato amministrativo dell'ECA non abbia adempiuto, nel prescritto termine, alle incombenze di cui ai commi precedenti, vi provvede il rispettivo comune, in modo che sia, in ogni caso, assicurata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e la continuità dell'esercizio delle attribuzioni delle I.P.A.B. concentrate ed amministrate dall'ECA.

Art. 4.

Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso gli EE.CC.AA. alla data del 31 dicembre 1977 è assegnato ai rispettivi comuni.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti.

Con effeto dal 1° luglio 1978 e fino all'inquadramento nei rispettivi ruoli, i comuni provvedono a corrispondere al personale medesimo il trattamento economico già in godimento alle dipendenze degli EE.CC.AA.

Il personale di cui al primo comma è trasferito con la qualifica corrispondente a quella acquisita alla data del 31 dicembre 1977 o a seguito di pubblici concorsi.

Fino all'entrata in vigore delle norme che disciplinano l'utilizzazione del personale degli enti di cui al settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono fatti salvi i rapporti di lavoro, le posizioni giuridiche ed il trattamento economico dei dipendenti delle II.PP.A.B. già concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA.

Art. 5.

Dalla data di soppressione degli ECA e fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza pubblica o della legge regionale prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, un commissario assume l'amministrazione di tutte le I.P.A.B. concentrate e amministrate dal medesimo ECA, assicurando la continuità delle relative prestazioni assistenziali e compiendo i necessari atti di amministrazione.

Qualora, a seguito del trasferimento al comune del personale e dei beni, già di pertinenza del soppresso ECA, si verifichino carenze di personale e di locali, che compromettono l'espletamento delle funzioni di cui al precedente comma, il commissario, d'intesa con l'amministrazione comunale interessata, può avvalersi del personale e dei locali già adibiti dal soppresso ECA all'espletamento dei fini istituzionali dell'I.P.A.B. amministrata.

Art. 6.

Il commissario di cui al precedente articolo è nominato dal presidente della giunta regionale su designazione del comune ove aveva sede l'ECA interessato.

Art. 7.

Con effetto dalla data di trasferimento ai comuni delle attribuzioni dei soppressi EE.CC.AA. i contributi regionali per il finanziamento delle relative funzioni sono attribuiti ai comuni in misura non inferiore a quella erogata al rispettivo ECA a titolo di contributo per il bilancio 1977.

Per l'anno 1978 la misura dei contributi stessi è pari ad un dodicesimo delll'importo annuo per il 1977, per ogni mese compreso fra la data di trasferimento ai comuni delle attribuzioni dei soppressi EE.CC.AA. ed il 31 dicembre 1978.

Per gli anni successivi al 1978 l'ammontare dei fondi all'uopo destinati sarà stabilito dalla legge di approvazione del rispettivo bilancio regionale.

Il relativo riparto fra i comuni viene annualmente operato dalla giunta regionale, entro il mese di gennaio di ogni esercizio finanziario, in ragione della popolazione residente in base all'ultimo censimento demografico, previa applicazione del moltiplicatore 3, 2, 1 rispettivamente alle seguenti fasce di comuni:

a) per i comuni oltre 600 metri sul livello del mare;
b) per i comuni da 401 a 600 metri sul livello del mare;
c) per i comuni fino a 400 metri sul livello del mare.

La erogazione delle aliquote viene effettuata in rate trimestrali anticipate.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 1° agosto 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1978, n. **43.**
Modifica all'organico del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 9 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, la dotazione organica del personale regionale prevista dalla tabella *A* annessa alla legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, con le modificazioni di cui alle leggi regionali n. 18 del 12 marzo 1975 e n. 50 del 4 giugno 1975, è diminuita dei seguenti posti per ciascuna qualifica funzionale:

responsabile di settore	n.	14
funzionario	»	9
istruttore	»	62
collaboratore	»	75
operatore	»	10
commesso	»	22
ausiliario	»	—
Totale	n.	192

Art. 2.

In relazione alle effettive esigenze organizzative e funzionali dei servizi regionali la dotazione organica del personale, tenuto debito conto delle detrazioni di cui all'articolo precedente nonché delle risultanze dell'inquadramento effettuato ai sensi degli articoli 72 e seguenti della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, è stabalita come segue:

responsabile di settore	n.	124
funzionario	»	158
istruttore	»	515
collaboratore	»	438
operatore	»	72
commesso	»	105
ausiliario	»	1
Totale	n.	1.413

Sono fatte salve le modifiche e le integrazioni che si rendono necessarie in sede di disciplina definitiva dell'ordinamento amministrativo della Regione.

Art. 3.

Ferma restando la dotazione organica complessiva di n. 1.413 unità prevista dall'articolo precedente, il personale che, a seguito dell'inquadramento, risulti eventualmente in eccedenza al contigente della rispettiva qualifica funzionale, è considerato in soprannumero al contingente medesimo ed è riassorbito in esso a seguito delle vacanze dei posti ordinari determinate da cessazioni dal servizio o da altre cause.

Art. 4.

La copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali stabilite dall'art. 2 ha luogo mediante concorso con la osservanza dei criteri e delle modalità di cui alle leggi regionali n. 14 e n. 15 del 22 marzo 1978 ed al relativo regolamento di attuazione.

Nella determinazione dei posti da mettere a concorso va tenuto conto delle eventuali posizioni soprannumerarie di cui all'articolo precedente al fine di evitare che il personale in servizio, ivi compreso quello da assumere, superi la dotazione organica complessiva di n. 1.413 unità.

Fino al completo riassorbimento delle predette posizioni soprannumerarie, non possono essere indetti concorsi né disposte assunzioni per le qualifiche funzionali alle quali esse si riferiscono.

Art. 5.

Onere finanziario

La spesa occorrente per l'attuazione della presente legge trova copertura nelle ordinarie previsioni di bilancio per il corrente esercizio finanziario e successivi.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 1° agosto 1978

RICCIUTI

(8022)

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1978, n. **44.**

Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni delegate con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di beni ambientali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *dell'8 settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni delegate alla Regione ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è disciplinato dalle norme della presente legge fino a quando non sarà diversamente stabilito con apposita legge organica regionale cui dovrà comunque provvedersi entro il 31 dicembre 1979.

Art. 2.

Le funzioni delegate di cui all'articolo precedente sono esercitate dal presidente della giunta regionale.

Avuto riguardo al termine previsto per l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il presidente della giunta regionale, su proposta del componente preposto al settore dei beni ambientali, può esercitare le funzioni previste dall'art. 82, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attraverso un comitato speciale costituito presso il predetto settore, composto di tre architetti od ingegneri che siano dipendenti della Regione ed abbiano qualifica di responsabili di settore. Nello stesso modo può provvedersi per l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo art. 82 lettere *c*) e *d*).

Il comitato speciale di cui al precedente comma fa proposte per l'adozione dei provvedimenti previsti dal sopracitato art. 82, lettere *e*) ed *f*).

Art. 3.

I membri del comitato speciale sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale su proposta del componente preposto al settore dei beni ambientali, previa deliberazione della giunta stessa.

Il comitato predetto è presieduto dal componente della giunta preposto al settore di cui al precedente comma. In mancanza, le relative mansioni sono espletate dal membro del comitato con maggiore complessiva anzianità di servizio nella qualifica regionale e nelle altre corrispondenti qualifiche di qualsiasi amministrazione pubblica di provenienza.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 agosto 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1978, n. **45.**

Integrazione alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 16 - Delimitazione delle zone montane omogenee e costituzione delle comunità montane (comune di Pietranico).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *dell'8 settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Pietranico, appartenente alla provincia di Pescara, è inserito nella zona omogenea « I » di cui all'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 agosto 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1978, n. **46.**

Integrazione alla legge regionale concernente la soppressione degli enti comunali di assistenza e trasferimento ai comuni delle relative attribuzioni, del personale e dei beni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *dell'8 settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'onere derivante dalla legge regionale « Soppressione degli enti comunali di assistenza e trasferimento ai comuni delle relative attribuzioni, del personale e dei beni », approvata dal consiglio regionale il 21 giugno 1978, valutato in L. 700.000.000, si provvede, per l'anno 1978, con i fondi stanziati al cap. 521 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 denominato « Contributi ai comuni per il finanziamento delle attribuzioni dei soppressi enti comunali di assistenza legge 27 febbraio 1978, n. 43 ».

Per gli anni successivi, le leggi di bilancio determinano, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, le entità della spesa relativa, osservando i limiti quantitativi del bilancio pluriennale, a termini dell'art. 6, penultimo comma, della citata legge regionale n. 81.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 agosto 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1978, n. **47.**

Miglioramento delle prestazioni economiche a favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *dell'8 settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore degli infermi affetti dal morbo di Hansen che abbiano residenza nella regione Abruzzo, siano essi assistiti a domicilio nel territorio della Regione, siano essi ricoverati in istituti di cura anche fuori il territorio della Regione, nonchè dei loro familiari a carico, la misura del sussidio giornaliero di cui alle leggi 3 giugno 1971, n. 404 e 12 gennaio 1974, n. 4, è stabilita in:

L. 4.000 giornaliere per gli infermi ricoverati;
L. 5.000 giornaliere per gli infermi assistiti a domicilio;
L. 3.000 giornaliere per ogni familiare a carico.

Ai soli infermi, inoltre, è concesso un assegno straordinario di L. 100.000 in occasione delle festività di fine anno.

Il predetto assegno è riassorbito da eventuali futuri miglioramenti economici determinati con legge dello Stato.

Art. 2.

La decorrenza del sussidio di cui al precedente art. 1 è fissata al 1° gennaio 1978.

Il medesimo verrà liquidato con le modalità previste dalle leggi 3 giugno 1971, n. 404 e 12 gennaio 1974, n. 4.

Il sussidio previsto dalla presente legge non si cumula con analogo sussidio eventualmente concesso da altre regioni.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito per l'anno 1978 in L. 11.000.000, si provvede con lo stanziamento previsto al cap. 673 del bilancio di previsione della regione Abruzzo, che viene integrato, sia per la competenza che per la cassa, della somma di L. 3.000.000, mediante riduzione di pari importo, sia per la competenza che per la cassa, dello stanziamento del cap. 665 del bilancio di previsione, avente per oggetto « Assegni da corrispondere, durante il ricovero in luogo di cura, agli affetti da tubercolosi assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari e relative maggiorazioni per i familiari a carico — art. 5 legge 14 dicembre 1970, n. 1088 — contributi ai consorzi provinciali antitubercolari per il servizio di pagamento degli assegni predetti art. 6 legge 11 gennaio 1967, n. 1, modificato dall'art. 3 della legge 21 febbraio 1969, n. 87 ».

L'entità della spesa degli anni successivi sarà determinata con le singole leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 agosto 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1978, n. **48.**

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1975, n. 29, recante provvidenze per la distribuzione gratuita del sangue umano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *dell'8 settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 3 aprile 1975, n. 29, è sostituito dal seguente:

« La regione Abruzzo corrisponde, per una quota non inferiore all'80 % dei fondi annualmente stanziati in bilancio nella apposito capitolo denominato « Provvidenze per la distribuzione del sangue umano », un contributo, per ogni flacone di sangue umano distribuito, in misura proporzionale alle richieste pervenute da parte dei centri trasfusionali previsti nell'art. 4 della legge 14 luglio 1967, n. 592.

Il costo di raccolta e di preparazione del sangue viene fissato dal medico provinciale con apposito decreto, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256 ».

L'art. 2 della richiamata legge regionale n. 29/1975 è sostituito dal seguente:

« La regione Abruzzo corrisponde, nei limiti della quota del 20 % dei fondi annualmente stanziati in bilancio, alle associazioni previste nell'art. 2 della legge 14 luglio 1967, n. 592, per il loro funzionamento e per l'assolvimento dei compiti previsti dalle leggi vigenti, un contributo in ragione proporzionale al numero delle donazioni offerte dai donatori sia attivi che occasionali ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 3 aprile 1975, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere i contributi di cui al precedente articolo, i centri e le associazioni debbono presentare domanda al presidente della giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

I centri trasfusionali debbono allegare alla domanda copia dei registri di carico e scarico dai quali risulti il numero dei flaconi di sangue effettivamente distribuiti nel corso dell'anno precedente, a firma del direttore del centro trasfusionale e del presidente dell'ente gestore.

Le associazioni debbono allegare alla domanda copia dei singoli moduli attestanti la effettiva donazione offerta dal donatore sia attivo che occasionale ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 agosto 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1978, n. **49.**

Determinazione tasso concorso regionale in materia di credito agrario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *dell'8 settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La quota di concorso regionale nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito agrario poste in essere dagli istituti ed enti autorizzati ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita nella misura massima complessiva del 9,15% per il credito agrario di esercizio e del 10,80% per il credito agrario di miglioramento.

Art. 2.

Eventuali variazioni della quota di cui all'articolo precedente saranno determinate con deliberazione della giunta regionale, in relazione al tasso globale di riferimento fissato periodicamente con decreto interministeriale o ministeriale.

Art. 3.

La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilirà altresì le quote di concorso regionale per le operazioni di credito agrario poste in essere in applicazione della legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 25 agosto 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1978, n. **50.**

Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio abruzzese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *dell'8 settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 29 luglio 1977, n. 37, è così modificato: « L'assunzione degli oneri previsti dal precedente art. 1 decorre dal 20 luglio 1978 al 30 settembre 1978 ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1978 in L. 100.000.000 si fa fronte mediante riduzione, per competenza e per cassa, di pari importo del cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del medesimo esercizio.

La partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato al predetto bilancio, è ridotta di L. 100.000.000.

Le occorrenti variazioni al bilancio 1978 sono apportate a norma dell'art. 37 della legge regionale 27 dicembre 1977, n. 81.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 25 agosto 1978

RICCIUTI

(8023)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783120)